

**PROTOCOLLO ANTICONTAGGIO
PER LA GESTIONE DEL
RISCHIO COVID-19**

**Procedura di gestione in caso di
esposizione al virus e/o sintomi
influenzali**



Documento integrativo del DVR - Valutazione del rischio biologico

Data, 19.09.2020

INTRODUZIONE

In un momento di particolare emergenza, l'Unione Valdera ha deciso di adottare misure specifiche volte a:

- a. Prevenire il rischio di contagio per i lavoratori al fine di permettere la prosecuzione dell'attività ma nel rispetto della loro sicurezza;
- b. Intervenire tempestivamente su eventuali casi d'infezione.

La presente procedura integra quanto previsto dal Protocollo di Intesa del 14 marzo 2020.

Le misure indicate in questo protocollo sono state condivise con il R.L.S., il R.S.P.P. ed il Medico Competente (MC).

La prosecuzione dell'attività lavorativa è vincolata al rispetto delle condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione.


RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e successivi
- Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020
- D.L. del 17 marzo 2020, n.18 (cd. Cura Italia)
- D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 - Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro
- Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana
- Indicazioni operative e linee di indirizzo CTS – Comitato tecnico-scientifico protocollo Dipartimento Prevenzione USL Toscana Nord-Ovest

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)


Nell'erogazione dei servizi dovrà essere sempre utilizzata la mascherina del tipo chirurgico e mantenuto, dove possibile, il distanziamento interpersonale di almeno un metro.



E' raccomandato l'uso frequente di gel igienizzante durante l'orario di lavoro.



Qualora sia strettamente necessario intervenire immediatamente su un lavoratore anche con necessità di contatto, il soccorritore dovrà prima indossare una maschera FFP2 o FFP3, visiera e guanti appositamente predisposti all'interno della **cassetta di primo soccorso**.

D.P.I. predisposti nella Cassetta di primo soccorso



	<p>Guanti in nitrile monouso</p>
	<p>Visiera protettiva</p>

PROCEDURA DI GESTIONE IN CASO DI ESPOSIZIONE AL VIRUS E/O SINTOMI INFLUENZALI

La procedura prevista dalle Istituzioni, richiede che il singolo cittadino che presenti sintomi o che sia stato esposto a possibile contagio, debba comunicarlo al proprio medico di famiglia. Questo, in base alle procedure in vigore, deciderà se sottoporre la persona a tampone o meno o a provvedimento di quarantena cautelare. Nel caso in cui sia evidenziata e/o comunicata all'Azienda la positività di un proprio lavoratore, si procederà applicando i punti sottostanti.

Individuazione di persona sintomatica all'interno della struttura

Qualora un lavoratore dovesse riferire sintomi quali febbre, tosse secca, ecc., si procederà immediatamente ad allontanare il lavoratore stesso, dal luogo di lavoro e gli verrà chiesto di recarsi immediatamente al proprio domicilio dove dovrà contattare il proprio medico curante.

Il Responsabile della struttura comunica immediatamente il caso al MC e si mette a sua disposizione per fornire le informazioni necessarie per delineare la situazione. Il Responsabile procederà adottando qualsiasi misura venga indicata dal MC ed eventualmente dalle autorità sanitarie interpellate. Questi soggetti, una volta rilevato il contagio di una persona, indagano per definire i possibili rapporti intercorsi con altre persone, sia per motivi lavorativi che personali. A seguito di questo, l'Autorità sanitaria contatterà l'azienda, eventualmente anche il MC, per definire le misure quali l'indagine circa eventuali altri lavoratori contagiati, sospensione dell'attività, sanificazione straordinaria, ecc. L'azienda provvederà ad adottare tempestivamente le misure indicate dall'Autorità sanitaria, tra cui l'eventuale allontanamento delle persone entrate in stretto contatto con la persona positiva.

Misure immediate d'intervento

Fatto salvo quanto previsto al punto precedente, il Responsabile adotta i seguenti interventi precauzionali:

- Immediata richiesta cautelativa, a tutti i lavoratori che hanno lavorato negli ultimi 15 giorni in stretto contatto con il lavoratore risultato positivo, di rimanere a casa;
- Interdizione del locale interessato, fino all'avvenuta igienizzazione dello stesso, fatte salve le aree di transito;
- Immediata sanificazione degli ambienti, in questo ordine cronologico:
 - i. Delle zone di passaggio comuni quali scale, corridoi, porte, servizi igienici;
 - ii. Postazione/i di lavoro del lavoratore e di tutti i lavoratori della medesima area di lavoro, comprese le attrezzature di lavoro.

La sanificazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 5443 del 22.02.2020.

Interventi di primo soccorso all'interno della struttura

Qualora un lavoratore dovesse riferire di un malore, a prescindere dai sintomi, salvo che non sia a rischio la

sua salute e sicurezza, questi dovrà abbandonare precauzionalmente il lavoro e recarsi presso il proprio domicilio; il lavoratore dovrà essere informato circa la necessità di contattare al più presto il proprio medico di famiglia.

Qualora questo non fosse possibile, l'operatore dovrà recarsi all'interno di un locale chiuso facilmente aerabile, e il Responsabile della struttura provvederà alla chiamata dei soccorsi.

Nel caso in cui non sia possibile disporre di un locale aerabile mantenuto permanentemente vuoto, il Responsabile della struttura, provvederà all'occorrenza a rendere libero dai lavoratori uno dei locali della struttura in modo da evitare qualsiasi tipo di contatto od interferenza.

Una volta che il lavoratore avrà abbandonato il locale, questo dovrà essere sanificato con una sanificazione straordinaria come al precedente paragrafo "*Misure immediate d'intervento*".

Qualora sia strettamente necessario intervenire immediatamente sul lavoratore, il soccorritore dovrà prima indossare una maschera FFP2 o FFP3, visiera e guanti presenti all'interno della **cassetta di primo soccorso**. In quel caso, tutti i presidi utilizzati durante l'intervento, devono essere chiusi in un sacchetto in plastica e gettati come rifiuti speciali pericolosi. Nell'effettuazione delle varie attività, dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero strettamente necessario all'intervento.

Una volta terminato l'intervento, i soccorritori dovranno segnalare il contatto con il possibile soggetto e, salvo che questi risultasse negativo, dovranno abbandonare il posto di lavoro e rimanere in quarantena per il periodo necessario.

SORVEGLIANZA SANITARIA

In accordo con il Medico Competente, relativamente alla sorveglianza sanitaria:

1. E' data priorità alle visite preventive, a richiesta e da rientro, mentre sono per il momento posticipate le visite periodiche;
2. Il medico competente si impegna a fornire ai lavoratori informazioni in merito alla situazione e alle misure opportune da rispettare quali l'igiene personale, il rispetto delle distanze ecc.;
3. Prima di recarsi ad effettuare la visita medica, il lavoratore si deve lavare le mani e deve rispettare le procedure previste da MC;
4. Al termine della visita, il lavoratore si lava le mani nel rispetto della procedura prevista;
5. L'azienda comunica ai lavoratori "fragili" (affetti da patologie cardio-vascolari, respiratorie, donne in gravidanza, immunodeficienze etc.) di contattare direttamente il MC per valutare la propria specifica situazione e la necessità di eventuali alternative al lavoro ordinario (smart working, permessi, ecc.).
6. Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il Medico Competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i., art.41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.